



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI CHIETI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>MARSELLA</u>	<u>CIRO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PALMITESTA</u>	<u>ALFREDO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FERRARO</u>	<u>RAFFAELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 394/2015  
spedito il 17/04/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] IMU 2012  
contro:

COMUNE DI [redacted]

difeso da:

AVV. [redacted]  
VIA [redacted] SAN [redacted] 65124 PESCARA

e da

AVV. [redacted]  
PIAZZA [redacted] 65127 PESCARA

proposto dal ricorrente:

[redacted] SPA  
VIA LUCREZIA [redacted] 00178 ROMA RM

difeso da:

DOTT. [redacted]  
C/O [redacted] SPA  
VIA LUCREZIA [redacted] 00178 ROMA RM.

SEZIONE

N° 4

4

REG.GENERALE

N° [redacted]/2015

UDIENZA DEL

17/11/2015 ore 09:30

N°

[redacted]

PRONUNCIATA IL:

17 NOV 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

30 DIC 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO

Isabella Torrese

## FATTO E DIRITTO

La Soc. [redacted] S.p.A. con sede legale in Roma, procuratore speciale [redacted], rappresentata e difesa dal Dott. Comm. [redacted], come da procura in atti, con ricorso depositato presso la C.T.P. di Chieti il 17/04/2015 si opponeva all'avviso di accertamento N° [redacted] emesso dal Comune di San Salvo inerente l'imposta IMU anno 2012 con riferimento all'immobile sito in via [redacted] allibrato in catasto al fog. [redacted] part. [redacted] cat. D/7.

Sostiene la parte che detto immobile era stato concesso in locazione finanziaria in data 27/10/05 alla soc. [redacted] S.p.A., in data 29/11/05 a seguito di atto per Notar [redacted] la ricorrente acquistava la proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta e in pari data operava la consegna a favore della [redacted] S.p.A.

Il contratto di locazione finanziaria, benché avesse la durata di 10 anni, è stata risolta anticipatamente con effetto dal 01/05/2012 a causa dell'inadempimento contrattuale della [redacted] S.p.A.

Detto immobile, pur essendo intervenuta la risoluzione contrattuale, non è ritornata nella disponibilità della ricorrente in quanto indebitamente trattenuta dalla [redacted] S.p.A.

Il Comune di [redacted], con atto di costituzione in giudizio depositato il 22/10/15, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione, nell'udienza di merito, giusta quanto da verbale risulta, riservava la decisione, a scioglimento della quale accoglieva il ricorso per i seguenti

## MOTIVI

Il Collegio ritiene che l'obbligo del pagamento del tributo IMU resta a carico dell'utilizzatore dell'immobile sino a quando, nonostante la risoluzione del contratto di leasing, torna nella disponibilità materiale della società di leasing.

La peculiarità della questione trattata impone la compensazione integrale delle spese di giudizio.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, Sez. 4°, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato;
- Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Chieti nella camera di consiglio del 17/11/2015

Il Giudice - relatore



Il Presidente

